



COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Comando di Polizia Locale

Viale Madre V. Frijia,2
88022 Curinga(CZ)
Tel. 0968-739323/33—Fax 0968-739156

ORDINANZA N. 38 DEL 21.07.2017

OGGETTO: FESTA DELLA BIRRA
ISTITUZIONE DI DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA
MODIFICHE VIABILITA'
(Art. 7 Nuovo Codice della Strada)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerata la necessità di vietare temporaneamente la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	STOCCO Gianfranco Titolare attività di somministrazione alimenti e bevande denominata "Olandese Volante"	Protocollo	107PL	Data	26.06.2017
Località	VIA D. ALIGHIERI (tratto compreso tra Via U. Foscolo e Via Giovanni XXIII)				
Periodo di validità	28/29 LUGLIO 2017				
Orario di validità	DALLE ORE 18:00 DEL 28 LUGLIO ALLE ORE 01:00 DEL 29 LUGLIO 2017 e comunque fino al termine della festa.				
Motivo	FESTA DELLA BIRRA				

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Atteso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'Autorizzazione all'esercizio temporaneo di attività di somministrazione di alimenti e bevande nr. 24-2017;

Preso atto del N.O. espresso dall'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, Settore Viabilità e Trasporti, in data 14.07.2017, prot. 23694;

Visto il Decreto Sindacale nr. 4 del 31.01.2017, di responsabile e titolare di posizione organizzativa dell'Area di Polizia Locale;

ORDINA

1. **La istituzione del divieto di circolazione e sosta**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	VIA D. ALIGHIERI (tratto compreso tra Via U. Foscolo e Via Giovanni XXIII)				
Periodo di validità	28/29 LUGLIO 2017				
Orario di validità	DALLE ORE 18:00 DEL 28 LUGLIO ALLE ORE 01:00 DEL 29 LUGLIO 2017 e comunque fino al termine della festa.				

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

Apposizione della segnaletica stradale prevista dal **Decreto Ministeriale 10 luglio 2002**, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, **in corrispondenza dell'area interessata dalla festa**, almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto a cura del **richiedente**.

E'fatto obbligo agli organizzatori di esercitare una puntuale ed efficace vigilanza su tutta l'area interessata, al fine di garantire la tutela della strada, delle pertinenze, della segnaletica stradale e il buon andamento della festa.

Al termine della stessa, gli organizzatori cureranno la rimozione di tutti gli eventuali segnali stradali, transenne e cartelli utilizzati ripristinando la normale viabilità.

La viabilità ordinaria con direzione Curinga /Acconia verrà deviata su Via Giovanni XXIII mentre quella con direzione Acconia/Curinga su Via F. Turati.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza.

Al presente atto dovrà essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, nelle forme e nei termini di legge e trasmessa ai seguenti soggetti:

- Comando Stazione Carabinieri di Curinga;
- Sig. STOCCO Gianfranco, Titolare attività di somministrazione alimenti e bevande denominata "Olandese Volante".

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria .

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Vice Com. Cannella Antonino.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale, 21.07.2017

(Pratica trattata F.to Istr. Fruci)

Il Responsabile del Servizio F.to Vice Com. Cannella Antonino
--